



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 92 DEL 21/07/2015

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto la richiesta presentata a questo Comando dal sig. Guglielmo Leonardo nato a Longobardi (CS) il 25/02/1965 e residente a Amantea via R. Mirabelli 113, tendente ad ottenere la temporanea occupazione e chiusura di via Terni per consentire il transito di automezzi per il trasporto e lo scarico di calcestruzzo, al fine di eseguire lavori edili regolarmente assentiti dall'U.T.C. comunale (Permesso di Costruire n.4072 dell' 8/5/2013);

Considerato che per le ridotte dimensioni della carreggiata stradale rende difficoltoso il passaggio dei mezzi si rende necessario istituire il divieto di sosta dall'intersezione con via Dogana fino all'area cantiere;

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00);

Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs n.285/92;

ORDINA

Per giorno 24 Luglio 2015 dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il Divieto di Transito e di Sosta su ambo i lati, di Via Terni dall'intersezione con via Dogana fino all'area cantiere.

Apposizione della segnaletica regolamentare ed assistenza ai mezzi impegnati a carico del richiedente.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.


L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AMANTEA.CS.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - d) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - e) all'interessato

per quanto di loro competenza



AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Dott. F. TARUSO